

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

58° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 1985

Presidenza del Presidente **BONIFACIO**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato» (328), d'iniziativa del senatore Pavan ed altri senatori

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato» (843)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 7, 9, 10
GASPARI, ministro per la funzione pubblica . 10
PAVAN (DC) 9

SAPORITO (DC), relatore alla Commissione Pag. 7, 9, 10
TARAMELLI (PCI) 8, 9, 10

«Norme concernenti l'organico del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali» (1268)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 2, 3, 5 e passim
GASPARI, ministro per la funzione pubblica . 3, 5, 6
JANNELLI (PSI), relatore alla Commissione .. 2, 4, 5 e passim
SAPORITO (DC) 6
TARAMELLI (PCI) 3, 5, 6

I lavori hanno inizio alle ore 18,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme concernenti l'organico del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali» (1268)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme concernenti l'organico del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».

Prego il senatore Jannelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

JANNELLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, con il disegno di legge n. 1268 - presentato dal Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, e recante norme concernenti l'organico del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali - si prevede la possibilità per tali organi di bandire concorsi speciali per l'inquadramento nei ruoli del personale dattilografico già in servizio presso il Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali, nonchè presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Tale personale è stato assunto in deroga al divieto generale di assunzione di personale di cui agli articoli 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) e 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), cosicchè il Consiglio di Stato è stato autorizzato ad assumere 70 unità di personale, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana è stato autorizzato ad assumerne 5 ed i Tribunali amministrativi regionali sono stati autorizzati ad assumere 232 unità.

Ora il problema è che questo personale ormai presta servizio da qualche anno presso il Consiglio di Stato e presso i Tribunali amministrativi regionali, per cui si sollecita da più parti una sua collocazione nei ruoli, sia pure dopo una sistemazione organizzativa di tali organi che - come è noto - hanno registrato negli ultimi anni una carenza di personale. Infatti si consideri che su una dotazione organica complessiva di 905 unità - secondo le tabelle allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186 - attualmente sono in servizio soltanto 503 unità che oltretutto hanno un inquadramento precario.

Pertanto sollecito l'approvazione del disegno di legge in esame che prevede l'espletamento di un concorso riservato al personale che sia stato già assunto a norma dell'articolo 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e che in tale posizione abbia svolto effettivo servizio.

Come si legge nel provvedimento, ai fini dell'ammissione al concorso riservato il personale deve essere in possesso dei requisiti

prescritti, ad eccezione dei limiti di età. Le modalità del concorso saranno poi fissate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.

Si stabilisce inoltre che per l'anno 1985 le nuove assunzioni del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, disposte in base ai concorsi di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, ed al presente provvedimento, nonchè a chiamate dirette di categorie riservatarie, non potranno superare complessivamente il numero di 150 unità.

L'articolo 2 del disegno di legge riguarda l'aspetto finanziario ed afferma che l'onere derivante dalla piena attuazione del provvedimento stesso è valutato in lire 1.700 milioni in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1985, valutata in lire 400 milioni, ed a quella relativa agli anni 1986 e 1987, valutata in lire 1.700 milioni per ciascun anno, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria IV (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

Invito ancora una volta la Commissione ad approvare il disegno di legge proprio perchè esso soddisfa, sia pure parzialmente, le esigenze dei più volte citati organismi giurisdizionali che attualmente si trovano quasi completamente sprovvisti di personale del ruolo di dattilografia, per cui si riscontra un pesante arretrato di copiatura delle decisioni ed in genere delle pratiche.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Jannelli per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

TARAMELLI. Signor Presidente, gradirei che il relatore e - se necessario - anche il rappresentante del Governo fornissero qualche chiarimento in relazione al disegno di legge che stiamo discutendo.

Se non ho capito male, in deroga al divieto di assunzione di cui alla legge finanziaria degli anni 1983 e 1984 la legge 27 aprile 1982, n. 186, ha consentito l'assunzione di personale a tempo determinato presso il Consiglio di Stato e presso i Tribunali amministrativi regionali, nonchè presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Ora, l'articolo 52, primo comma, della citata legge n. 186 cessa di avere efficacia il 14 luglio 1985 - dopo tre anni dalla sua entrata in vigore - e questo potrebbe comportare il blocco immediato delle assunzioni, anche a tempo determinato.

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Questo è esatto.

TARAMELLI. Tuttavia non si riesce a comprendere, dalla lettura del disegno di legge e della relazione che lo precede, quale sia l'effettivo

fabbisogno di personale, anche perchè si fa riferimento a tabelle che poi non vengono allegate.

D'altro canto, accanto a questo concorso previsto nel disegno di legge in esame non dobbiamo dimenticare anche quelli banditi ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138, per la sistemazione dei giovani assunti in base alla legge n. 285 del 1977. È stato detto che il disegno di legge dovrebbe consentire l'assunzione di 1.150 unità, ma non si capisce quante altre unità eventualmente potranno essere assunte negli anni successivi, visto che non si sa quanti sono i posti messi a concorso. Prima di esprimere una valutazione complessiva vorremmo sapere se l'organico rimane di 905 unità, quante sono le persone attualmente in organico, se vengono coperti i 307 posti corrispondenti alle unità già assunte e se con le 150 assunzioni di personale dattilografico presso il Consiglio di Stato si completa la pianta organica.

Inoltre, a fronte della previsione di un concorso che consentirà di assumere 150 persone, contestualmente verrebbe fatta salva la efficacia della legge n. 186 per tutto il 1986. Questo mi sembra contraddittorio.

Forse non ho capito e se è così le chiedo scusa, ma a me pare che dalla relazione non si evincano i chiarimenti che ho chiesto.

JANNELLI, *relatore alla Commissione*. Le considerazioni svolte dal senatore Taramelli, apparentemente, sono giuste e fondate. Occorre fare riferimento alle tabelle allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186 per avere il quadro della situazione. In effetti vi è una dotazione organica complessiva di 905 unità; attualmente prestano servizio soltanto 503 unità. Il 14 maggio è scaduto il triennio di vigenza della legge n. 186 e se non approvassimo questo disegno di legge le 503 unità assunte dovrebbero essere licenziate, perchè non vi sarebbe più alcun supporto legislativo per la conservazione del loro posto di lavoro. Ciò importerebbe il blocco immediato delle assunzioni di personale dattilografico e la paralisi completa negli uffici giudiziari.

Di qui è insorta la necessità di prorogare l'efficacia dell'articolo 52 della legge n. 186 del 1982 per consentire al Consiglio di Stato e ai Tribunali amministrativi regionali di dar corso ai concorsi e in modo che ci sia ancora il supporto normativo alla conservazione del posto per le 503 unità, almeno fino a quando vengano disposte le immissioni in servizio. Ci troviamo in una situazione di illegittimità attualmente perchè queste 503 persone non hanno più alcun titolo per prestare servizio.

I concorsi saranno riservati al personale dattilografico che da tre anni presta servizio; non vogliamo quindi creare posti di lavoro che siano diversi da quelli finalizzati allo scopo immediato di soddisfare le esigenze degli uffici. Le fasi sono due: la proroga dell'efficacia dell'articolo 52 della legge n. 186 e i concorsi riservati che possono essere espletati in un breve volgere di tempo. Quando poi procederemo ai concorsi pubblici per queste categorie, si presenteranno migliaia e migliaia di candidati e allora la selezione comporterà tempi molto più lunghi. Credo dunque che sia opportuno sistemare almeno questo personale e inquadrarlo; senza peraltro derogare ai principi che regolano l'immissione del personale nella pubblica amministrazione.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. C'è una deroga per quanto riguarda l'età.

JANNELLI, *relatore alla Commissione*. Sì, comunque si salva il principio che nella pubblica amministrazione si deve accedere per concorso pubblico.

Si copre comunque una sola parte della dotazione organica. Infatti le 503 unità non possono ancora sufficientemente soddisfare le necessità degli uffici; allora nel prorogare l'efficacia dell'articolo 52 della legge n. 186, si fornisce anche la possibilità, per il 1985, di assumere eventualmente altre 150 persone e di immettere le restanti 250 unità mediante pubblico concorso esteso a tutti.

Riassumendo, 503 unità saranno sistemate con concorso speciale, 150 eventualmente assunte nel 1985: resterebbero 250 posti da coprire attraverso pubblico concorso.

Se non approvassimo questa legge, certamente ci troveremmo in una situazione di grossa difficoltà poichè questa è una legge che si riferisce sia al Consiglio di Stato che ai Tribunali amministrativi regionali. Chiedo al Ministro a quale di questi due enti sono destinate le 250 unità, perchè mi pare che la maggiore carenza si registri proprio presso il Consiglio di Stato.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Sì, tanto è vero che il Consiglio di Stato si avvale anche di personale distaccato dalla pubblica amministrazione.

JANNELLI, *relatore alla Commissione*. La dotazione complessiva è di 905 unità; 503 unità prestano in gran parte servizio presso i Tribunali amministrativi regionali e in modesta parte presso il Consiglio di Stato; con questo concorso si sistema il personale presso il TAR, mentre, con le 150 unità di cui si chiede l'assunzione per la proroga dell'articolo 52 della legge n. 186 del 1982, si dà la possibilità al Consiglio di Stato di coprire una parte della dotazione in organico; poi, attraverso procedure accelerate, si viene incontro a questo personale che da tre anni presta servizio negli uffici. Io, che sono stato presidente di tribunale amministrativo regionale a Cagliari, mi trovai in grandi difficoltà e mi risolsi a chiedere aiuto al comandante della regione militare ottenendo tre dattilografi.

TARAMELLI. Vorrei che si completasse il chiarimento. L'articolo 1 del disegno di legge dice che nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei TAR i posti rimasti vacanti e disponibili dopo l'espletamento del concorso bandito in applicazione dell'articolo 1 della legge, eccetera, sono conferiti mediante concorso riservato per titoli. Allora: quanti sono i posti a concorso? Non si usano tutti i posti messi a concorso, perchè l'articolo 1, al punto 4, dice che per il 1985 si possono assumere soltanto 150 unità del concorso.

PRESIDENTE. Questo è il limite massimo.

TARAMELLI. Sì, allora è importante sapere quanti sono i posti messi a concorso e quanti residuano di questi 150, altrimenti non

avrebbe senso l'assunzione, non avrebbe senso la proroga dell'efficacia dell'articolo 52 della legge n. 186.

PRESIDENTE. Nessuno potrà darle una risposta del genere.

TARAMELLI. Posso anche capirlo, ma quanti sono i posti messi a concorso si deve pur sapere!

JANNELLI, *relatore alla Commissione*. Può darsi anche che qualcuno non superi le prove. Qui c'è una dotazione di 900 unità e sono coperti soltanto 500 posti; dei restanti 400 ne copriamo 150 attraverso assunzioni in base all'articolo 52, che però deve essere prorogato perchè scade il 31 maggio, ma la proroga è necessaria non soltanto per dar modo agli organi di giustizia amministrativa di poter assumere queste 150 unità, ma per dar titolo ai 500 di poter rimanere e di poter partecipare al concorso riservato, tanto è vero che successivamente l'articolo dice che «in tale posizione abbia svolto effettivo servizio».

PRESIDENTE. Questo provvedimento prevede che i posti rimasti vacanti vengano messi a concorso riservato, nel rispetto dei limiti complessivi già fissati.

SAPORITO. Abbiamo un organico di 250 posti di dattilografia; la gran parte di coloro che coprivano tali posti, passando a mansioni superiori, hanno lasciato quel ruolo organico e sono passati nel ruolo di concetto. I posti vacanti sono stati coperti bandendo concorsi per dattilografi, sulla base della legge per l'occupazione giovanile. Tuttavia non si è riusciti a coprire molti posti in organico in tal modo, il che significa che i 250 posti in organico sono quasi integralmente scoperti. Possiamo coprire una parte di questi posti ricorrendo alla legge n. 285 e, fra concorso riservato e chiamate nominative, potranno essere coperti non più di 150 posti. Dal 1986 si potranno bandire concorsi ed effettuare assunzioni fino alla copertura totale dei 250 posti. Dalla relazione, mi sembra di dedurre che i 250 posti sono tutti scoperti.

PRESIDENTE. Vorrei avanzare una proposta metodologica; dati i problemi sollevati e non essendo ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione, possiamo interrompere la discussione, in attesa dei chiarimenti che ci saranno trasmessi dal Ministro in un secondo tempo.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Dando seguito alla proposta del Presidente della Commissione, mi riprometto di fornire in tempi brevi tutti gli elementi informativi richiesti o attinenti alla materia del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato» (328), d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato» (843)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato», d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri; e: «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato».

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 31 gennaio scorso.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei far presente ai colleghi della Commissione che in seno alla apposita Sottocommissione costituita a suo tempo abbiamo tenuto vari incontri con tecnici del Ministero del tesoro e del Dipartimento per la funzione pubblica, che vorrei ringraziare pubblicamente. La Sottocommissione si è trovata in grande difficoltà nel cercare di interpretare le diverse ipotesi e finalità che questo provvedimento si propone. Infatti non tutto il personale attualmente nella posizione di essere oggetto di questo provvedimento si trova giuridicamente in una delle situazioni con tutti i crismi previsti dalla legislazione precedente. Le maggiori difficoltà derivano dal fatto che da parte del Cepdel, in presenza di norme generali, si è data una interpretazione restrittiva anche in presenza di situazioni che non dovevano dar luogo a lamentele, ma potevano essere risolte in maniera semplice e che sono così rimaste bloccate. In conseguenza di ciò ci troviamo di fronte a personale andato in pensione e che non sa che pensione prenderà, di fronte ad altro personale che è stato costretto a compiere una scelta d'ufficio ed è stato danneggiato.

Ho voluto ricordare questo per spiegare la scelta compiuta dalla Sottocommissione a proposito dell'articolo 1, dove proponiamo di varare una norma analitica di tutte le situazioni. Nel frattempo, fra la data di presentazione da parte del Governo di questo provvedimento e la sua discussione sono intervenuti altri casi di cui abbiamo discusso. Si è sciolta la Cassa per il Mezzogiorno e da parte delle relative organizzazioni sindacali è venuta la richiesta di un'attenta valutazione dei problemi conseguenti.

Nell'articolo 1, oltre a prevedere tutte le possibili ipotesi, abbiamo inserito una clausola di applicazione generalizzata che a mio giudizio potrà far guardare al futuro con maggiore tranquillità. L'ultimo comma, infatti, recita: «Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che successivamente alla entrata in vigore della presente legge verrà eventualmente trasferito» - per effetto del gradualismo del processo di regionalizzazione e di decentramento - «allo Stato, alle Regioni e/o enti regionali, agli enti pubblici e alle

amministrazioni statali per effetto di provvedimenti di leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano».

Riteniamo di aver concordato un articolo che comprende tutte le situazioni, precisando che bisogna esaminare bene i singoli casi - in quanto in alcuni si tratta di quiescenza e in altri di previdenza - e che ci troviamo anche di fronte ad enti che sono stati complessivamente regionalizzati, per cui non rientravano nelle ipotesi previste dal Governo, quindi abbiamo dovuto fare delle precisazioni.

Negli articoli 2, 3 e 4, avendo compiuto questa scelta, abbiamo tentato di riaprire i termini e di esaminare le singole posizioni per mettere tutti nella stessa condizione.

Con l'articolo 5 si è affrontato anche il delicato problema dell'avvio della riforma del sistema di liquidazione. Trattandosi di un aspetto di una riforma più generale (la riforma della previdenza, quindi del sistema pensionistico, che prevede anche il momento della liquidazione), la Sottocommissione, tramite gli emendamenti suggeriti, è stata unanime nel rilevare l'opportunità di eliminare i commi dell'articolo 5 che prevedevano la soppressione dei fondi integrativi, partendosi dal concetto che con la riforma previdenziale che si sta discutendo presso l'altro ramo del Parlamento in pratica si va verso una generalizzata terza posizione dei fondi integrativi stessi. Se così è, non era possibile mantenere delle norme che finivano con l'abrogare questi fondi. Non soltanto essi vanno mantenuti, ma dobbiamo cercare di riattivarli o di farli istituire là dove non ci sono, ad esempio all'INPS, dove ciò non è stato fatto. Da qui alcuni emendamenti riguardanti il personale trasferito all'INPS dopo una certa data, che non rientrava nei benefici del fondo integrativo.

Questa è la logica che abbiamo seguito nell'impostazione del nuovo testo, però prima di inviarlo per il parere alla Commissione bilancio sarebbe opportuno - perchè diventa propedeutico rispetto anche al lavoro che andremo a svolgere in sede di Commissione - che il Governo esaminasse il testo e ci facesse conoscere il suo orientamento anche ai fini finanziari della copertura. Il lavoro che abbiamo svolto è stato spesso difficile, ma abbiamo sempre dato per scontato di confrontarci successivamente con il Governo. Quindi, ripeto, è necessario che il Governo ci dica in tempi brevissimi se accetta questa impostazione, perchè indubbiamente il testo in esame risulta integrato rispetto a quello originario. Successivamente potremo avviare il confronto, la discussione generale e l'esame degli emendamenti e inviare il nuovo testo alla Commissione bilancio, ma sulla base di una posizione chiara che il Governo dovrebbe esprimere alla Commissione.

TARAMELLI. Signor Presidente, mi pare non vi siano dubbi sul fatto che questo provvedimento è ormai di somma urgenza. Del resto, non è soltanto qualche mese che esso è al nostro esame e vorrei non dimenticassimo che l'argomento è stato oggetto di discussione nella scorsa legislatura e che ormai sono passati quasi due anni dall'inizio della nuova.

Fatta questa premessa, vorrei svolgere alcune considerazioni. Del testo qui presentato dal relatore abbiamo esaminato solo gli articoli

dall'1 al 5, concordando sull'articolo 1 e rinviando, per gli altri, ad una successiva verifica delle proposte avanzate. I successivi articoli, sui quali tra l'altro ho presentato degli emendamenti, invece non sono stati esaminati dalla Sottocommissione.

Quindi mi pare indispensabile o dare a quest'ultima il tempo necessario per concludere i suoi lavori o rinunciarvi e procedere all'esame del provvedimento in sede di Commissione, recuperando però quegli emendamenti che non appaiono nel testo. In altre parole, bisogna attendere che la Sottocommissione finisca i suoi lavori oppure procedere alla discussione generale con la presentazione degli emendamenti - cosa che abbiamo fatto in via informale - in modo che il Governo possa esprimere un parere completo sul testo.

Ricordo inoltre che abbiamo il problema della copertura finanziaria, dal momento che la nuova formulazione del provvedimento, nell'intento di cercare di fare giustizia a tutti quelli che hanno diritti, comporta un onere diverso da quello che era previsto nell'originario disegno di legge n. 843.

Ripeto e concludo: dobbiamo decidere o di attendere che la Sottocommissione concluda i suoi lavori in un tempo accettabile (ad esempio 15 giorni), o rinunciarvi e cominciare la discussione presentando tutti gli emendamenti, quelli che sono già contenuti in questo testo e gli altri che si renderanno necessari.

PRESIDENTE. A me pare più prudente optare per la prima soluzione, data la complessità tecnica della materia. In sede ristretta sede, il Governo potrà esprimere il suo avviso sul testo predisposto e sugli altri emendamenti che emergeranno nell'ambito dei lavori della Sottocommissione.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, a me sembra di non aver tralasciato l'indicazione di nessuna delle proposte di emendamento che sono pervenute, perchè con i tecnici abbiamo esaminato attentamente il tutto. Può darsi che manchi qualche cosa, ma probabilmente riguardo ai primi articoli su cui avevamo concordato un testo.

TARAMELLI. Avevamo previsto una serie di articoli aggiuntivi.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Mi permetterei di proporre, senatore Taramelli, una fase ancora più mediata rispetto a quella da lei indicata. Potremmo riunire la Sottocommissione con la presenza del Governo e in quella sede esaminare gli emendamenti che già ci sono e gli altri dei quali si appaleserà la necessità.

PAVAN. Signor Presidente, vorrei innanzitutto rilevare l'urgenza di definire questo problema. Riallacciandomi a quello che è stato detto dai colleghi Saporito e Taramelli, solleciterei anch'io il Governo ad esaminare il testo, così come rielaborato, ma non tanto per venirci a dire se è d'accordo o meno: sarebbe troppo poco. È invece necessario uno sforzo più generale volto ad interpretare tutte le esigenze attualmente presenti in ordine a questa materia. Dall'incontro con i

tecnici abbiamo ricavato la netta sensazione che non si guarda tanto al diritto acquisito del lavoratore, alla circostanza che il passaggio da un ente all'altro è avvenuto per legge, quanto al fatto che i problemi finanziari non permettono di largheggiare.

Ora ci troviamo di fronte ad un principio fondamentale per cui il diritto del cittadino deve essere salvaguardato comunque, anche per quanto concerne le posizioni previdenziali. Pertanto, il passaggio da un ente all'altro, avvenuto non per volontà propria e senza possibilità di scelta, non deve arrecare danno al soggetto interessato. Devono essere approvati strumenti e mezzi finanziari per poter definire una volta per tutte questo problema.

Vi è poi un altro concetto sul quale ci siamo confrontati e che stenta a passare. Se conferiamo alle regioni il potere di legiferare in merito allo scioglimento, al passaggio e all'accorpamento di enti, dobbiamo prevedere una norma ben chiara che stabilisca che qualsiasi trasformazione comporta la congiunzione automatica dei periodi previdenziali qualora i soggetti interessati provengano da istituti diversi. Questo è un punto chiave sul quale dobbiamo insistere.

Credo che, se il Governo ci chiarirà tali aspetti, entro quindici giorni potremo arrivare alla definizione del provvedimento.

PRESIDENTE. Concediamo allora quindici giorni alla Sottocommissione per i suoi lavori, dopo di che torneremo ad esaminare la materia in Commissione.

SAPORITO, relatore alla Commissione. Ritengo che, se i colleghi e il Governo sono d'accordo, si possa già da oggi fissare una data per il prosieguo della discussione in Sottocommissione.

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Per me andrebbe bene il prossimo giovedì pomeriggio, visto che mercoledì sono impegnato con alcune cerimonie in rappresentanza del Governo.

TARAMELLI. Anche per noi va bene tale data.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO